

Delibera n. 2/2007/par

Del. n. 2P/2007



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

- - Pres. Sez. Francesco BATTINI	Presidente
- - Cons. Gianfranco BUSSETTI	Componente
- - Cons. Paolino PANETTA	Componente
- - Cons. Paolo SCARAMUCCI	Componente
- - Cons. Paolo GIUSTI	Componente
- - Cons. Vincenzo PALOMBA	Componente
- - Primo Ref. Carmela MIRABELLA	Componente

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la Convenzione 16 giugno 2006 intervenuta tra Sezione regionale di controllo per la Toscana, Consiglio delle autonomie locali e Giunta della Regione Toscana, che disciplina tra l'altro "ulteriori forme di collaborazione", ai sensi dell'art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003;

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, Presidente Francesco BATTINI;

PREMESSO

1. Il Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana ha inoltrato a questa Sezione, con nota n. 238/06 del 20 dicembre 2006, una richiesta di parere del Sindaco del Comune di Monteriggioni (SI) con la quale si chiede di conoscere se l'espressione "avanzo di bilancio" di cui all'art. 1, comma 204 *ter* della legge finanziaria 2006, introdotto dall'art. 30 del decreto legge 30 giugno 2006, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, debba interpretarsi quale avanzo della gestione di competenza (art. 228 del Tuel), ovvero quale avanzo di amministrazione (art. 187 dello stesso Tuel).

CONSIDERATO

2. 2. La richiesta di parere è soggettivamente ed oggettivamente ammissibile, sulla base di considerazioni che ormai costituiscono *jus receptum* e che è pertanto superfluo qui ripetere.

Nel merito, premesso che l'art. 204 *ter* della legge finanziaria 2006 esclude dalle misure di contenimento delle spese di personale, per i soli enti locali che si trovino "in condizioni di avanzo di bilancio negli ultimi tre esercizi", le spese di personale riferite a contratti di lavoro a tempo determinato, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati nel corso dell'anno 2005, il quesito mira a conoscere se la prevista condizione di "virtuosità" gestionale possa coincidere con l'avanzo di amministrazione e debba invece ritenersi riferita all'avanzo di gestione.

Va al riguardo considerato che un quesito del tutto identico è stato recentemente portato da un Comune ligure all'esame della competente Sezione regionale di controllo per la Liguria, la quale, consideratane la rilevanza generale, lo ha previamente sottoposto all'Ufficio di coordinamento delle attività della Sezioni regionali di controllo, che opera nell'ambito della Sezione centrale delle autonomie. Gli orientamenti dell'Ufficio di coordinamento sono stati poi condivisi dalla Sezione regionale interessata, che si è espressa con parere 7/2006 del 13-16 ottobre 2006.

Avuto riguardo al contesto generale in cui la disposizione è inserita, la Sezione ha ritenuto che l'ambigua espressione utilizzata dal citato l'art. 204 *ter* della legge finanziaria 2006 debba intendersi riferita al "risultato di amministrazione in avanzo" calcolato ai sensi dell'art. 186 del TUEL n. 267/2000.

Tale scelta interpretativa, che tra l'altro recepisce indirizzi della Sezione delle autonomie, assume di fatto portata vincolante anche per questa Sezione e, presumibilmente, per le altre Sezioni regionali di controllo, vertendo essa su materia per la quale l'omogeneità di trattamento costituisce obiettivo imprescindibile.

P.Q.M

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Monteriggioni (SI) e inoltrata dal Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana con nota n. 238/06 del 20 dicembre 2006.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana e al Sindaco del Comune di Monteriggioni (SI).

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 16 gennaio 2007.

Il Presidente e Relatore
F.to Francesco BATTINI

Depositata in Segreteria il 16 gennaio 2007

Il Direttore della segreteria
F.to Pier Domenico Borrello